



Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni previste
dall'articolo 11, comma 87 della legge 9 maggio 2012, n.26

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 dell'11 maggio 2012, S.O. n° 1 è stata pubblicata la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 ed in particolare il suo articolo 11, comma 87, che ha stabilito che le operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine concesse dall'IRCAC in favore delle cooperative e loro consorzi sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere e che al termine del periodo di sospensione le cooperative e loro consorzi possono beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento per un periodo non superiore ad un anno per i finanziamenti a breve termine e per un periodo non superiore a tre anni per i finanziamenti a medio e lungo termine.

2. Finalità

Scopo dell'intervento è di sostenere le imprese cooperative e loro consorzi che registrano situazioni di tensioni finanziarie e che presentano prospettive economiche positive.

3. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi sono le PMI aventi sede in Sicilia e costituite in forma di società cooperative e loro consorzi.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- che hanno dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 o nei cui confronti sussistano cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;
- che si trovino in "*difficoltà*", secondo la definizione contenuta nel comma 7, art. 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 214 del 09.08.2008.



4. Limiti e condizioni dell'intervento

Le cooperative al momento della presentazione della domanda non devono avere posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate" o "esposizioni ristrutturate".

La sospensione del pagamento, per la parte relativa al solo capitale, riguarda i finanziamenti a medio termine e i crediti di esercizio concessi ai sensi delle leggi inserite nell'allegato A2 al D.A. n. 18/Gab del 15.05.2012 dell'Assessore Regionale dell'Economia.

La quota interessi del capitale sospeso deve essere corrisposta alle scadenze originarie.

Per essere ammesse alla sospensione le rate devono essere in scadenza dalla data della pubblicazione della presente delibera sul sito WEB dell'Istituto fino al compimento del 12° mese successivo, pertanto possono essere sospese le rate con scadenza naturale non oltre il 23 maggio 2013.

Il rimborso delle quote capitale delle rate sospese deve avvenire al termine del periodo di sospensione, pertanto il piano di ammortamento viene traslato per un periodo pari a quello della sospensione stessa.

Al termine del periodo di sospensione, i soggetti ammessi possono beneficiare - così come previsto dalla norma - dell'allungamento dell'ammortamento del debito residuo, con esclusione delle rate sospese, che non può essere superiore ad un anno per i finanziamenti a breve termine ed a tre anni per i finanziamenti a medio termine.

Il differimento del pagamento deve essere assistito dalle stesse garanzie che assistono il finanziamento originario, e, pertanto, la validità del titolo di garanzia deve essere estesa fino alla scadenza della sospensione o dell'eventuale allungamento dell'ammortamento.

Il tasso applicato alla agevolazioni sarà quello applicato dall'Istituto alle operazioni di credito agevolato, vigente al momento dell'adozione della delibera.

5. Procedure

5.1 Termini di presentazione delle richieste di ammissibilità

Le richieste di ammissibilità vanno presentate all'IRCAC dal 24/5/2012 al 31/7/2012.

5.2 Presentazione della domanda di ammissibilità

La domanda per l'ammissione all'agevolazione deve essere presentata dalla cooperativa o dal consorzio e redatta su apposita modulistica, [pubblicata sul sito web dell'Istituto](#), completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal legale rappresentante della società con le modalità di cui



all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'inammissibilità della stessa.

La domanda dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano al seguente indirizzo:

I.R.C.A.C.
Istituto Regionale per il Credito Alla Cooperazione
Servizio Affidamenti
Via Ausonia, 83
90146 PALERMO

Per il rispetto dei termini perentori di presentazione delle richieste di ammissibilità fa fede:

- il timbro postale di spedizione, nel caso di presentazione tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata.
- il timbro di protocollo in entrata nel caso in cui la domanda venga consegnata a mano.

5.3 Documentazione a corredo della domanda

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente CCIAA, redatta su apposita [modulistica pubblicata sul sito web dell'Istituto](#);
- Dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatte su apposita [modulistica pubblicata sul sito web dell'Istituto](#);
- Copia conforme all'originale della delibera dell'Organo di Amministrazione con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere le agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 87, della L.R. n.26/2012 ed a compiere tutti gli atti per il loro perfezionamento;
- Copia dell'ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;
- Bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante;
- Copia di un valido documento di riconoscimento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società, attestante le agevolazioni ottenute a titolo di "de minimis". La dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo;
- Copia dell'attestato di revisione.



5.4 Procedura per l'istruttoria delle domande di ammissione alle agevolazioni

L'attività istruttoria verificherà la corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, nonché accerterà il rispetto dei requisiti e delle limitazioni previsti dalla normativa degli aiuti "de minimis".

In fase istruttoria l'Istituto procederà a verificare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e la redditività della gestione aziendale anche al fine di valutare la capacità di continuità aziendale;

L'Istituto procederà all'istruttoria delle istanze entro i termini previsti dal Regolamento sul procedimento amministrativo vigente in Istituto.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presenteranno alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottoporrà la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso.



La modulistica è disponibile alla pagina web del sito dell'Istituto:
http://www.ircac.it/root/modulistica_1005.asp